



Comune di Rimini

Settore Servizi e Diritti Civici,
Partecipazione e Nuova
Cittadinanza

Anagrafe

Via Caduti di Marzabotto, 25
47900 Rimini Tel.
0541/704787 - Fax 0541 704701
www.comune.rimini.it
pec: direzione1@pec.comune.it
c.f. – p. iva 0030426040

CONVENZIONE PER L'UTILIZZO DEL SERVIZIO ON-LINE DI RILASCIO CERTIFICAZIONI DI ANAGRAFE E STATO CIVILE

TRA

Il **Comune di Rimini**, con sede legale in Rimini, P.zza Cavour n. 27, numero P.IVA e C.F. 00304260409, in persona del Dirigente *pro tempore* del Settore Servizi e Diritti Civici, Partecipazione e Nuova Cittadinanza (di seguito, il “**Comune**”)

E

l'**Ordine degli Avvocati di Rimini**, con sede legale in Rimini, Via Carlo Alberto dalla Chiesa n. 11, numero P.IVA e C.F. 82012430409, in persona del Presidente del Consiglio degli Avvocati di Rimini (di seguito, l’**Ordine**”)

(di seguito il Comune e l'Ordine indicati congiuntamente come le “**Parti**” e ciascuno disgiuntamente come la “**Parte**”)

PREMESSO CHE

a. L'Ordine degli Avvocati di Rimini ha richiesto al Comune di Rimini di poter concedere ai propri iscritti (Avvocati, Praticanti abilitati al patrocinio e Praticanti) l'accesso ai dati anagrafici dei soggetti iscritti all'anagrafe della popolazione residente, allo scopo di ottenere informazioni e certificazioni necessarie esclusivamente all'esercizio della professione forense (funzioni difensive nell'ambito delle attività giudiziarie), relative a propri clienti e controparti;

b. il Comune è subentrato con i suoi dati anagrafici nell'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR) detenuta dal Ministero dell'Interno;

c. l'ordinamento anagrafico consente ai privati l'accesso alle informazioni anagrafiche sotto la specifica forma della certificazione, disciplinata dagli artt. 33 e 35 del D.P.R. 30 maggio 1989 n. 223 e degli artt. 106-108 del D.P.R. 3/11/2000 n. 396, fermo restando quanto previsto dalla L. 241/1990 in tema di accesso agli atti. In particolare, sono rilasciabili a chiunque ne faccia richiesta, i soli certificati concernenti la residenza e lo stato di famiglia, anche di terzi;

d. i professionisti iscritti all'Ordine rivestono un ruolo differente dal semplice cittadino, in quanto assumono su di loro specifiche responsabilità monitorate non solo dall'Autorità giudiziaria e dal Garante per la protezione dei dati personali, ma altresì dal medesimo Ordine, per cui l'accesso più ampio alle informazioni anagrafiche e di stato civile, esclusivamente sotto la forma della certificazione, è legittimato dall'esercizio di specifiche competenze, tutelate dalla Costituzione e specificatamente rientranti nella tutela di un interesse giuridicamente rilevante nell'esplicazione del diritto di difesa sancito a tutela del cittadino;

e. la Legge n. 59/1997 ha introdotto l'equiparazione giuridica dei documenti informatici sottoscritti con firma digitale a quelli cartacei recante firma autografa;

f. la maggior parte delle norme succedute nel tempo su questi argomenti sono confluite nel Codice dell'Amministrazione Digitale adottato con D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e s.m.i. e che l'art. 22 stabilisce che gli atti formati con strumenti informatici, i dati e i documenti informatici delle pubbliche amministrazioni,

costituiscono informazione primaria ed originale da cui è possibile effettuare, su diversi tipi di supporto, riproduzioni e copie per gli usi consentiti dalla legge,

g. l'art. 40 del D.Lgs. n. 82/2005 ribadisce che le pubbliche amministrazioni che dispongono di idonee risorse tecnologiche formano gli originali dei propri documenti con mezzi informatici secondo le disposizioni del Codice dell'Amministrazione Digitale e le previste regole tecniche affermando che la redazione di documenti originali su supporto cartaceo, nonché la copia di documenti informatici sul medesimo supporto è consentita solo ove risulti necessaria e comunque nel rispetto del principio dell'economicità;

h. l'art. 62 del D.Lgs. 82/2005 in materia di "Anagrafe nazionale della Popolazione Residente", nello stabilire la fruibilità dei dati contenuti in ANPR da parte di tutte le amministrazioni pubbliche, sottolinea al comma 3 che "i comuni inoltre possono consentire, anche mediante apposite convenzioni, la fruizione dei dati anagrafici da parte dei soggetti aventi diritto";

VISTO

- la Legge anagrafica 24 dicembre 1954 n. 1228;
- il Regolamento anagrafico di cui al D.P.R. 30 maggio 1989 n. 223;
- il Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile di cui al D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396;
- il Regolamento UE n. 2016/679;
- il Codice della protezione dei dati personali D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i.;
- il Codice dell'Amministrazione Digitale D.Lgs. 82/2005;
- la circolare AGID n. 62 del 30 aprile 2013.

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Art. 1 Premesse, allegati e definizioni

1.1 Le premesse e gli allegati sono parte integrante e sostanziale della presente convenzione (di seguito, la "Convenzione"). Costituiscono allegati: *i*) Accordo di convenzionamento e *ii*) Informativa sul trattamento dei dati personali.

1.2 Qui di seguito vengono riportate alcune definizioni, nel prosieguo riportate con lettera maiuscola, la cui comune comprensione è necessaria al fine della corretta condivisione del testo della presente Convenzione:

Professionisti abilitati: le persone fisiche iscritte all'Ordine, abilitate dal Comune all'utilizzo del servizio on-line di rilascio certificazioni di anagrafe e stato civile, nominati a tale scopo Responsabili del trattamento ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE 2016/679.

Servizio: il servizio on-line, fruibile dal sito internet del Comune di Rimini, di cui è oggetto la presente Convenzione, il quale permette il rilascio diretto della certificazione anagrafica e di stato civile con "timbro digitale" come di seguito meglio specificato.

Certificato anagrafico con "timbro digitale": documento informatico erogato ai sensi degli artt. 33 e 35 del D.P.R. 30 maggio 1989 n. 223, art. 108 del D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396 e art. 15 *quinquies* Legge 28 febbraio 1990 n. 38, dotati di una specifica segnatura informatica che ne configura il sistema di sicurezza legittimante tale da preservare il valore legale del documento informatico anche qualora venisse riprodotto in formato analogico.

Certificato di stato civile con "timbro digitale": documento informatico erogato ai sensi dell'art. 108 del D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396 e art. 15 *quinquies* Legge 28 febbraio 1990 n. 38, dotati di una specifica segnatura informatica che ne configura il sistema di sicurezza legittimante tale da preservare il valore legale del documento informatico anche qualora venisse riprodotto in formato analogico. Il certificato attiene alla nascita, decesso e matrimonio.

Sito internet del Comune di Rimini: il sito internet pubblicato all'indirizzo <https://rimini.comune-online.it/> da cui i Professionisti aventi diritto possono accedere al servizio on-line di rilascio certificati di anagrafe e stato civile.

Le definizioni al plurale si applicheranno al relativo termine al singolare e viceversa.

Art. 2 Oggetto della Convenzione

2.1 La presente Convenzione disciplina il funzionamento del Servizio on-line del Comune di Rimini di rilascio Certificati anagrafici e stato civile con "timbro digitale" destinato agli iscritti all'Ordine.

2.2 In riferimento alla presente Convenzione, l'Ordine svolge un ruolo di coordinamento verso tutti i professionisti iscritti e costituisce il punto di riferimento per il Comune nella tenuta dei rapporti con essi. Il Comune, pertanto, si interfacerà con il Consiglio al fine di trasmettere informazioni e notizie a tutti i Professionisti abilitati. Il Comune si riserva il diritto di interfacciarsi direttamente con il singolo Professionista abilitato qualora ciò sia necessario al fine di garantire il corretto svolgimento del Servizio.

2.3 Ai fini dell'accesso al Servizio, il singolo Professionista abilitato riceverà, per mezzo dell'Ordine, l'accordo di convenzionamento con il Comune, la nomina a Responsabile del trattamento e l'informativa sul trattamento dei dati personali del Professionista abilitato (vedi "Allegato 1" e "Allegato2"). Tali documenti dovranno essere restituiti, debitamente sottoscritti con firma digitale tramite posta elettronica certificata, dal professionista al Comune, all'indirizzo pec direzione1@pec.comune.rimini.it.

2.4 Ferma restando la responsabilità individuale del singolo Professionista abilitato nello svolgimento della propria attività professionale, l'Ordine si impegna, per quanto di sua competenza, a garantire l'efficace e corretto utilizzo del Servizio da parte dei Professionisti abilitati, la conoscenza dei contenuti della presente Convenzione e si obbliga a cooperare con il Comune nell'attività di convenzionamento dei professionisti, nonché a comunicare tempestivamente al Comune ogni notizia relativa ad usi illeciti e/o contrastanti con la presente Convenzione di cui dovesse venire a conoscenza senza che ciò costituisca fonte di responsabilità dell'ordine degli Avvocati di Rimini. Parimenti, il Comune si impegna a comunicare all'Ordine eventuali usi illeciti e/o contrastanti con la presente Convenzione da parte dei Professionisti abilitati, dei quali dovesse venire a conoscenza.

2.5 Il Comune si impegna a mettere a disposizione dei Professionisti abilitati il Servizio sul Sito internet del Comune in modalità integrata rispetto a quella già disponibile per i singoli cittadini, consentendo loro di ottenere le certificazioni di cui all'art. 3 della presente Convenzione relative a soggetti terzi residenti nel Comune di Rimini. Le richieste di certificati non erogate dal Servizio e quelle storiche dovranno pervenire all'indirizzo di posta elettronica certificata del Comune: direzione1@pec.comune.rimini.it.

2.6 In caso di interruzioni, ritardi o errori nell'erogazione del Servizio, il Comune si impegna a ripristinarne il funzionamento nel minor tempo possibile.

Art. 3 Certificazioni rilasciate per il tramite del Servizio

3.1 Per il tramite del Servizio il Comune rende disponibile ai Professionisti abilitati le seguenti tipologie di certificati (di seguito, i "Certificati"):

- residenza;
- stato di famiglia;
- stato libero;
- cittadinanza;
- nascita;
- matrimonio;
- morte.

3.2 I Certificati si riferiscono ai residenti nel territorio del Comune di Rimini. L'accesso ai dati e alle informazioni permesso dal Servizio è consentito nel rispetto del principio della pertinenza del trattamento rispetto alle finalità e competenze professionali del Professionista abilitato.

3.3 Il Comune si riserva la facoltà di limitare l'accesso ai dati forniti dal Servizio qualora innovazioni normative/organizzative rendano necessaria una revisione dell'accesso telematico.

Art. 4 Certificazione in bollo e costi

4.1 La certificazione anagrafica è soggetto all'imposta di bollo ai sensi del D.P.R. n.642/1972, da corrispondere secondo le indicazioni previste nel sistema di certificazione on-line.

4.2 Ad esclusione di quanto previsto al punto precedente, il Professionista abilitato non dovrà versare alcun corrispettivo, analogamente a quanto previsto per i cittadini utenti ordinari dei servizi di certificazione anagrafica on-line del Comune di Rimini.

4.3 Restano a carico del Professionista abilitato i costi derivanti dalla connessione internet e

dall'adozione di specifiche ed adeguate misure di sicurezza.

Art. 5 Titolarità della banca dati

5.1 Il Servizio è basato sulla banca dati Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (di seguito, l'“ANPR”) per quanto concerne i Certificati anagrafici. Ai sensi dell'art. 3 commi 2 e 3 del DPCM 194/2014, il titolare del trattamento dei dati contenuti nell'ANPR è il Ministero dell'Interno, per quanto riguarda la conservazione, la comunicazione dei dati, nonché l'adozione delle misure di sicurezza. Riveste altresì il ruolo di titolare del trattamento il Sindaco, nelle sue funzioni di cui all'art. 54 del D.Lgs. 267/2000, limitatamente alla registrazione dei dati stessi.

5.2 Il Sindaco, per quanto di sua competenza, provvederà a nominare i Professionisti abilitati “Responsabili del trattamento”.

5.3 I Titolari del trattamento hanno altresì la facoltà di variare la base informativa in relazione alle proprie esigenze istituzionali, organizzative e tecnologiche o se previsto per legge. Ai Professionisti abilitati non è consentito riprodurre, comunicare, diffondere o comunque utilizzare nessun dato o informazione contenuti nell'ANPR per fini diversi da quelli previsti dalla presente Convenzione e dall'accordo di convenzionamento con i Professionisti abilitati, a pena di risoluzione del contratto ed eventuale risarcimento danni.

Art. 6 Modalità di autorizzazione per l'accesso al Servizio

6.1 Fermo restando quanto previsto dall'art. 2.3 della presente Convenzione, l'Ordine si impegna:

- i) ad informare i propri iscritti sulle norme relative all'accesso al Servizio del Comune e su quanto stabilito dalla presente Convenzione;
- ii) a consegnare a ciascun professionista interessato ad accedere al Servizio la documentazione di cui all'**Allegato 1 e 2**.

6.2 I professionisti verranno abilitati solo a seguito dell'invio al Comune della documentazione di cui all'**Allegato 1** e all'**Allegato 2**, debitamente sottoscritti con firma digitale via pec direttamente dal Professionista all'indirizzo di cui al punto 2.5.

6.3 In caso di cancellazione, sospensione, revoca o comunque cessazione, per qualunque causa intervenuta, dall'Ordine di un Professionista abilitato, l'Ordine stesso si impegna a darne immediata notizia al Comune tramite pec all'indirizzo direzione1@pec.comune.rimini.it, affinché il Comune possa provvedere all'immediata disabilitazione dell'utenza.

Art. 7 Modalità di accesso

7.1 L'accesso al Servizio potrà avvenire: i) tramite SPID, Sistema Pubblico di Identità Digitale che consente di accedere con un'unica credenziale digitale a tutti i servizi online della Pubblica Amministrazione e dei privati accreditati; e ii) tramite Smartcard che permette di utilizzare il Certificato Digitale (CNS).

7.2 Le credenziali per l'accesso al Servizio, ove necessarie, sono fornite dal Comune direttamente al Professionista abilitato. Tali credenziali sono personali e non possono essere utilizzate da persone non titolari. Alle credenziali il Comune attribuisce uno specifico profilo di autorizzazione al fine di garantire un accesso alle informazioni adeguato e conforme ai fini di cui alla presente Convenzione.

7.3 I Professionisti abilitati accedono al sistema collegandosi al Sito internet del Comune. In caso di disfunzioni del sistema i Professionisti abilitati potranno scrivere all'indirizzo anagrafe@comune.rimini.it indicando nell'oggetto “**SEGNALAZIONE CERTIFICATI ON-LINE**”.

7.4 Il Comune si riserva il diritto di modificare le modalità tecniche di accesso in riferimento all'evoluzione tecnologica e normativa dandone debitamente preavviso.

7.5 Il Comune assegna un identificativo per l'accesso ai dati anagrafici a ciascun utente autorizzato, al fine di consentire lo svolgimento delle attività di interrogazione della banca dati. Ogni identificativo è dotato di credenziali di accesso costituite da nome utente e una password (ovvero credenziali di cui al punto 7.1). Alle credenziali il Comune attribuisce uno specifico profilo di autorizzazione al fine di garantire un accesso alle informazioni adeguato e limitato a quanto strettamente necessario. Non è consentito l'accesso contemporaneo da più postazioni di lavoro con lo stesso identificativo. Salvo quanto previsto al punto 8.2, il Comune si riserva il diritto di disabilitare gli accessi, qualora si rilevino delle anomalie nell'utilizzo del sistema o in caso di perdurato inutilizzo o per impossibilità di contattare gli utenti.

Art. 8 Password

8.1 L'accesso al Servizio costituirà autenticazione informatica ad uso esclusivo e personale dei singoli Professionisti abilitati, che utilizzeranno l'identificativo utente e la password personali ad essi rilasciate del Comune. L'Ordine si impegna pertanto a comunicare a ciascun Professionista abilitato che essi dovranno adottare tutte le opportune cautele per assicurare la segretezza delle credenziali di accesso.

8.2 Le credenziali di cui al punto precedente verranno automaticamente disattivate dopo il mancato utilizzo continuativo per almeno 6 (sei) mesi. In caso di cancellazione delle credenziali i professionisti dovranno ripetere l'iter di abilitazione.

Art. 9 Obbligo di riservatezza e tutela dei dati personali

9.1 Nessun membro, dipendente e/o soggetto a qualsiasi titolo, collaboratore dell'Ordine potrà avere accesso ai dati e alle informazioni della banca dati relativa al Servizio, se non in veste di Professionista abilitato.

9.2 Potranno avere accesso alla banca dati solo i Professionisti abilitati, nominati Responsabili del trattamento. L'utilizzo del Servizio deve avvenire in conformità al Regolamento UE 679/2016 e del D.lgs. 196/2003 e s.m.i..

9.3 Le stazioni di lavoro da cui si accede al Servizio dovranno essere collocate in luogo non accessibile al pubblico e poste sotto la responsabilità del Professionista abilitato. Il Comune è legittimato a registrare tutti gli accessi sul proprio sistema informativo memorizzando le posizioni interrogate. Le registrazioni saranno memorizzate in appositi *file*. Detti *file* possono essere oggetto di trattamento solo per fini istituzionali, per attività di monitoraggio e controllo; essi possono essere messi a disposizione dell'autorità giudiziaria in caso di accertata violazione delle normative vigenti.

Art. 10 Durata della Convenzione

10.1 La presente Convenzione ha durata pari a dodici mesi e può essere ulteriormente rinnovata, previa adozione, per il Comune, di provvedimento dirigenziale. Le Parti possono chiedere un incontro di verifica dell'utilizzo del Servizio ogni qualvolta sia ritenuto necessario.

10.2 La presente Convenzione impegna le Parti sin dal momento della sua sottoscrizione.

11. Risoluzione e recesso

11.1 Il Comune si riserva il diritto di risolvere la presente Convenzione qualora l'Ordine risulti inadempiente anche ad una soltanto delle seguenti previsioni della Convenzione: 2.2, 2.3, 2.4, 6.1, 8.1, 9.1.

11.2 Le Parti potranno recedere liberamente dalla presente Convenzione in qualsiasi momento, dandone comunicazione per iscritto all'altra Parte con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni.

11.3 La risoluzione o il recesso dalla Convenzione comporterà automaticamente l'indisponibilità del Servizio per i Professionisti abilitati, dalla data di efficacia della risoluzione o del recesso. L'Ordine si impegna a comunicare tempestivamente tale circostanza ai Professionisti abilitati.

11.4 Il Comune si riserva il diritto di negare o revocare l'abilitazione a quei professionisti che non si impegnino a sottoscrivere la documentazione di cui all'**Allegato 1** o che nel corso del rapporto di convenzionamento violino le obbligazioni a loro carico.

Art. 12 Modifiche

12.1 Le Parti si impegnano a negoziare in buona fede e ad apportare ogni modifica o integrazione alla presente Convenzione, che si dovesse rendere necessaria a seguito di modifiche o integrazioni alla normativa applicabile e/o di provvedimenti interpretativi o attuativi emanati dal Garante per la protezione dei dati personali e/o dal Comitato europeo per la protezione dei dati o da altre autorità.

Art. 13 Registrazione

13.1 La presente Convenzione non prevede corrispettivi. Le Parti si danno reciprocamente atto che la Convenzione sarà registrata solo in caso d'uso.

13.2 Ai sensi dell'art. 16, Tabella Allegato B del D.P.R. 642/72, la presente Convenzione è esente da imposta di bollo.

Art. 14 Legge applicabile e Foro competente

14.1 La presente Convenzione è disciplinata dalla legge italiana.

14.2 Qualsiasi controversia derivante o relativa alla Convenzione, inclusa qualsiasi questione relativa alla

sua esistenza, validità, risoluzione o interpretazione, è devoluta alla competenza esclusiva del Tribunale di Rimini.

Rimini, li 16-01-2020

Per il Comune di Rimini
Dirigente Settore Servizi e Diritti Civici,
Partecipazione e Nuova Cittadinanza
Dott.ssa Anna Ericeo
(firmato digitalmente)




Per l'Ordine degli Avvocati di Rimini
Avv. ROBERTO BRANCALEONI
(Presidente)
(firmato digitalmente)



Ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c., apponendo la propria sottoscrizione qui di seguito, le Parti dichiarano di aver letto, compreso e di approvare specificamente le seguenti previsioni della presente Convenzione: 7.5 e 8.2 (disabilitazione degli accessi) 11. (Risoluzione e recesso); 14. (Legge applicabile e Foro competente).

Per il Comune di Rimini
Dirigente Settore Servizi e Diritti Civici,
Partecipazione e Nuova Cittadinanza
Dott.ssa Anna Ericeo
(firmato digitalmente)



Per l'Ordine degli Avvocati di Rimini
Avv. ROBERTO BRANCALEONI
(Presidente)
(firmato digitalmente)

